



# COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

\*\*\*\*\*

## Deliberazione della Giunta Comunale

N. **38**  
del  
**05/03/2021**

**Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DELLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE 160 DEL 27.12.2019. – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno addì cinque del mese di Marzo alle ore 11:00 nella Residenza Municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	CUCINI GIACOMO	Sindaco	X	
2	DEI FRANCESCO	Vice Sindaco		X
3	ARRIGONI JACOPO	Assessore	X	
4	CONFORTI CLARA	Assessore	X	
5	BAGNI BENEDETTA	Assessore	X	
6	MASINI JACOPO	Assessore		X
			<b>4</b>	<b>2</b>

Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Dott. Giacomo Cucini nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DELLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE 160 DEL 27.12.2019. – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (e contabile) espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e dell'art- 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

il seguente testo

**Premesso che:**

- l'art. 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019 dispone: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;
- il comma 847 del medesimo articolo 1 dispone: “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;

**Richiamati** interamente i commi da 816 a 836, 846 e 847 aventi ad oggetto la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

**Richiamati** interamente i commi da 837 a 847 aventi ad oggetto la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.02.2020 di approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale di cui alla L. 160 del 27.12.2019;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare il gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 1, comma 838, della legge 160/2019 “Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”;

**Richiamate:**

- Delibera di G.C. n. 20 del 31.01.2008 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera di G.C. n. 74 del 29.03.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

**Precisato** che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

**Dato atto** che ai sensi del comma 820 dell'art. 1 della legge 160/2019, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del paragrafo precedente esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo;

**Visto** che:

- ai sensi del comma 826 dell'art. 1 della legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti è di 40,00 euro/mq;
- ai sensi del comma 827 del medesimo articolo, la tariffa standard giornaliera del canone per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti è di 0,70 euro/mq;
- ai sensi del comma 831 dell'art. 1 della citata legge 160/2019 la tariffa standard forfettaria del canone per le occupazioni permanenti con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per i comuni fino a 20.000 abitanti, è di 1,50 euro per ogni utenza che utilizza la rete, con l'importo minimo di 800,00 euro;

**Precisato** che ai sensi dell'art. 1, comma 839, della legge 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

**Visto** che:

- ai sensi del comma 841 dell'art. 1 della legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone in oggetto per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti è di 40,00 euro/mq;
- ai sensi del comma 842 del medesimo articolo, la tariffa standard giornaliera del canone in oggetto per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti è di 0,70 euro/mq;

- ai sensi del comma 843 i comuni applicano le tariffe di cui sopra frazionate in ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe; per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale e' applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

**Considerato** inoltre necessario prevedere che:

- Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del 30%.
- Nei casi di edizioni straordinarie/aggiuntive di uno dei mercati previsti nel piano del commercio su aree pubbliche la tariffa applicata non subirà variazioni.
- Per gli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) il canone dovrà essere versato il giorno stesso in cui viene effettuato il mercato.
- Per le esposizioni pubblicitarie della “categoria ordinaria giornaliera luminosa e non” è applicata, per i primi 30 giorni, la tariffa forfettaria; Per il periodo superiore ai primi 30 giorni sarà applicata la tariffa giornaliera.
- Il canone da applicare per il volantaggio si intende per persona a giorno.
- Il canone da applicare per la pubblicità sonora si intende per postazione/mezzo al giorno.
- Per le esposizioni pubblicitarie con striscioni o altri mezzi simili il canone si applica a frazioni di 15 giorni.
- Per le esposizioni pubblicitarie con aeromobili, palloni frenati, a mezzo diapositive o proiezioni cinematografiche il canone è determinato in misura forfettaria per ogni giorno o frazione.
- Per le esposizioni pubblicitarie con locandine il canone si applica a frazioni di 30 giorni
- Agli impianti installati su suolo pubblico per esposizioni pubblicitarie è applicata una maggiorazione sul canone.

Considerato alla luce dell'art. 56 del sopracitato Regolamento sul Canone Patrimoniale di stabilire:

- La riduzione della tariffa standard ad un quarto per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo.
- La riduzione del 30% del canone per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
- La riduzione della tariffa standard dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri.
- Che la superficie eccedente i mille metri quadrati sia calcolata in ragione del 10%.

**Preso atto** che il citato Regolamento, al CAPO IV ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, classifica le strade del Comune in tre categorie definite con deliberazione G.C. n. 610 del 20.07.1994 e C.C. 22 del 26.04.1994:

- Alle strade appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 29,60% per cento rispetto alla 1a.
- La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 53,70% per cento rispetto alla 1a.

**Preso atto** che il citato Regolamento, al CAPO II, III E IV ai fini dell'applicazione del canone per esposizioni pubblicitarie, pubbliche affissioni e per il canone mercatale classifica le strade del Comune in una unica categoria.

**Dato atto** che la tariffa per ciascuna delle categorie viarie precitate è determinata su base annua e su base giornaliera e per unità di superficie occupata applicando alla tariffa standard i coefficienti relativi a ogni categoria della zona individuata;

**Valutato** il maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa standard, della disponibilità delle aree, del vantaggio ricavabile da esse da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione delle aree all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano delle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere alla determinazione delle tariffe riportate negli allegati di seguito elencati:

**Allegato 1 - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE**

**Allegato 2 - PUBBLICHE AFFISSIONI – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE**

**Allegato 3 - OCCUPAZIONI – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE**

**Allegato 4 - OCCUPAZIONI AREE MERCATALI – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE**

che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti e nel rispetto delle esigenze di bilancio;

**Precisato** che la previsione del gettito derivante dall'applicazione delle tariffe del nuovo canone, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla legge 160/2019 e dal Regolamento istitutivo del nuovo canone unico patrimoniale, non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto al gettito derivante dai canoni e dai tributi sostituiti;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov) ;

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**Visti:**

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il DM del 13 gennaio 2021, che stabilisce "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021";

**Visti** gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Settore Finanziario ed Interni;

Constatata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

## DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare le tariffe del canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale come riportate negli allegati di seguito elencati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

**Allegato 1 - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE**

**Allegato 2 - PUBBLICHE AFFISSIONI – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE**

**Allegato 3 - OCCUPAZIONI – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE**

**Allegato 4 - OCCUPAZIONI AREE MERCATALI – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE**

3. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. Di dare atto che le tariffe di cui al punto 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2021, in quanto approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
6. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata resa unanimemente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Dott. Giacomo Cucini

Il Segretario comunale  
Dott. Danilo D'Aco